



COMUNE DI NICOLOSI

Città Metropolitana di Catania

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 29/09/2021

Oggetto: Censimento obbligatorio amianto. L.R. 29/04/2014 n. 10 “Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto” e ss. mm. e ii.

IL SINDACO

Visto:

- il comma 5° dell’art. 12 della Legge 257/92 riguardante le “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto” che impone ai proprietari degli immobili di comunicare all’A.S.P. la localizzazione dei materiali contenenti amianto all’interno di strutture e/o nei suoli;
- l’art. 10 della citata Legge prevede al comma 1 l’adozione da parte delle Regioni di piani di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto e che tali piani regionali devono prevedere, tra l’altro (comma 2° lett. L), il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti, e che, in conformità al comma 1 dell’art. 12 della suddetta Legge, le Aziende sanitarie Provinciali effettuino analisi del rivestimento dei suddetti edifici avvalendosi anche del personale degli Uffici Tecnici Erariali (attuale Agenzia del Territorio) e degli Enti Locali;
- l’art. 12 al comma 1 del D.P.R. 8/8/94 “*Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per l’adozione di piano di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente i fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto*”, che indica le procedure del censimento mentre al comma 2, dispone che il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, a carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi d’appartamenti e che al comma 3, indica gli elementi informativi minimi da indicare, da parte dei proprietari dei suddetti edifici pubblici;
- il D.M. Sanità 6/9/1994 recante normative tecnologiche tecniche d’applicazione dell’art. 6, comma 3 e dell’art. 12 comma 2, della citata Legge 27/3/1992 n. 257;

Dato atto che il comma 5 dell’art.12 della Legge n. 257/1992 impone ai proprietari degli immobili di comunicare alle ASP la presenza di amianto toccato o in matrice friabile presente negli edifici;

Considerato che il censimento dei siti con presenza di amianto è indispensabile affinché, in conformità al comma 1 dell’art. 12 della L. n. 257/1992, le A.S.L. effettuino analisi del rivestimento degli edifici avvalendosi anche del personale degli Uffici tecnici Erariali e degli Uffici Tecnici degli EE.LL.;

Ritenuto necessario provvedere al censimento di tutti gli immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile;

Considerato che

- la parte quarta del decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, impone agli enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza in materia di gestione e di bonifica dei siti inquinati;
- il censimento ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti (comma 2 art.12 del D.P.R.8/8/1994);
- altresì, che occorre tenere sotto osservazione costante ogni fonte d'inquinamento e che tutti i materiali contenenti amianto (MCA) libero o in matrice friabile vanno bonificati nelle forme di legge, previa disposizione di apposito Piano di Lavoro per la rimozione, il trasporto, lo smaltimento dei materiali e la messa in sicurezza dell'intero sito, al fine di evitare dispersione di fibre nocive per la salute pubblica;
- la corretta gestione ambientale dei rifiuti e il recupero di materiali finalizzati al riciclaggio costituiscono un prioritario obiettivo dell'Amministrazione Comunale, anche in virtù degli obblighi di legge previsti sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;
- la gestione dei rifiuti deve conformarsi ai principi di responsabilizzazione di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione e nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano rifiuti, nel rispetto dell'ordinamento nazionale e comunitario;

Vista la L.R. n. 10 del 29/4/2014 “Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto”;

Atteso che l'art. 5 comma 3 della suddetta L.R. 10/2014 prevede che tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto sono obbligati, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, a dare comunicazione all'A.R.P.A. territorialmente competente, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto;

Considerato che il Dipartimento Regionale della Protezione Civile – Servizio 6 – Ufficio Amianto, con circolare prot. 27665/S.6/DRPC Sicilia ha stabilito che le schede di auto-notifica circa l'eventuale presenza di amianto devono essere trasmesse dai soggetti pubblici e privati esclusivamente al Comune di appartenenza per l'inserimento dei dati nella piattaforma GECoS, esaustivo ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 5, commi 3 e 7 della L.R. 10/2014;

Visti gli artt. 50 e 54 del decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

Visto il Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 29/7/2004, n. 248;

Considerato, altresì, che si ritiene necessario ed urgente, effettuare il processo conoscitivo sulla diffusione dell'amianto nel territorio comunale, al fine di evitare la dispersione di fibre nocive per la salute pubblica e che, nessun termine è fissato dalla suddetta norma per la comunicazione posta in capo ai proprietari;

Per i superiori motivi

ORDINA

a tutti i proprietari e/o amministratori di beni mobili ed immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, nonché ai titolari o legali rappresentanti di unità produttive e a tutti i soggetti imprenditoriali che svolgono attività di bonifica e smaltimento dell'amianto, **entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza:**

1. di effettuare il censimento degli stessi mediante utilizzo degli appositi modelli forniti dal Comune o scaricabile dalla homepage del sito istituzionale del Comune di Nicolosi alla sezione "AVVISI"; *la scheda, debitamente compilata dal proprietario, dall'amministratore o dal legale rappresentante/dirigente dell'immobile e/o dei locali e la valutazione del rischio dovrà essere trasmessa al Comune entro il termine anzidetto;*
2. di provvedere, in via cautelativa, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica, all'attuazione delle azioni e/o interventi di seguito elencati, in linea con i principi dettati dal D.M. 06/09/1994, e precisamente:
 - a) redigere una dettagliata valutazione del rischio e dello stato di conservazione delle parti in amianto, corredata da certificato di analisi e monitoraggio ambientale, da parte di un tecnico abilitato, iscritto al relativo Albo di competenza;
 - b) fornire le indicazioni sulle azioni che si intendono adottare ed i relativi tempi, compreso il nome della figura designata con compiti di controllo dei materiali contenuti amianto di cui al paragrafo 4 del D.M. 6/9/1994.

In particolare, la valutazione del rischio di cui sopra dovrà stabilire se il materiale presente è classificabile come:

1. integro non suscettibile di danneggiamento: in tal caso non è necessario un intervento di bonifica;
2. integro suscettibile di danneggiamento: in tal caso dovrà essere attuato un intervento di bonifica entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia;
3. danneggiato: in tale caso la procedura di bonifica, mediante rimozione, incapsulamento o confinamento, andrà attuata immediatamente, nel rispetto della normativa vigente e previa approvazione del Piano di Lavoro da parte della A.S.P. territorialmente competente.

AVVERTE

coloro che hanno l'obbligo di precedenti provvedimenti relativi al rischio amianto, mediante Ordinanze o Diffide o Segnalazioni, e/o a seguito di precedente provvedimento, avessero effettuato la valutazione del rischio amianto, dovranno trasmettere la scheda di censimento, debitamente compilata, cui allegare copia della documentazione già prodotta (o, in alternativa, indicazione di data e protocollo di acquisizione all'Ente);

AVVERTE INOLTRE

che, per l'inosservanza all'obbligo di informazione previsto dalla presente Ordinanza Sindacale è prevista la sanzione da € 2.582,20 ad €. 5.104,57, ai sensi della Legge n. 257/1992, art. 15, comma 4 dell'art. 347 C.P.P.

INCARICA

Il Corpo di Polizia Locale del Comune di Nicolosi, unitamente alle Forze dell'Ordine destinatarie della presente, del controllo sul rispetto della presente ordinanza e all'applicazione delle sanzioni previste in essa e nelle leggi in materia attualmente in vigore.

Al fine di darne la massima diffusione, la pubblicazione del presente provvedimento, oltre che all'Albo Pretorio online, sulla homepage del sito istituzionale del Comune;

DISPONE

che la presente ordinanza diventa immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo on line del Comune, e che la stessa dovrà inoltre essere affissa presso i luoghi ed esercizi pubblici e trasmessa;

1. all'A.S.P. di Catania-Dipartimento di Prevenzione;
2. al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
3. all'ARPA Sicilia, Dipartimento attività produttive e Impatto sul Territorio – UOC Attività Produttive Area Orientale;
4. alla Polizia Locale del Comune di Nicolosi;
5. alla locale Stazione Carabinieri di Nicolosi
6. al Comando Forestale Distaccamento di Nicolosi;
7. al distaccamento dei Vigili del Fuoco di Catania.

Nicolosi, li 28/09/2021

IL SINDACO
(dott. Angelo Pulvirenti)

